

COMUNE DI ROANA

REGOLAMENTO COMUNALE

PER LA CONSULTAZIONE DEI CITTADINI ED I REFERENDUM

Capo I°

PRINCIPI GENERALI

Art.1

Finalità e contenuti

- 1) Il presente regolamento stabilisce le modalità per l'attuazione delle forme di consultazione popolare previste dall'art. 6 della legge 08.06.1990, n. 142, e dallo statuto, intese a promuovere e valorizzare la partecipazione dei cittadini all'amministrazione del Comune.
- 2) Il conseguimento delle finalità di cui al precedente comma deve essere perseguito dall'amministrazione e dall'organizzazione comunale attuando la massima semplificazione amministrativa ed utilizzando le procedure operative più economiche. Non è consentito di aggravare, con adempimenti aggiuntivi, quanto stabilito dal presente regolamento per ciascun istituto di consultazione popolare.

Art. 2

Istituti di consultazione popolare

- 1) In conformità a quanto stabilito dallo statuto la consultazione dei cittadini, relativa all'amministrazione del Comune, è assicurata dai seguenti istituti:
 - a) assemblee pubbliche - forum dei cittadini;
 - b) referendum consultivi.
- 2) Gli istituti predetti possono essere attivati nei confronti di tutta la popolazione, di particolari categorie e gruppi sociali delimitati, in relazione all'interesse generale o specifico e limitato dagli argomenti oggetto della consultazione.

CAPO II°

ASSEMBLEE PUBBLICHE - FORUM DEI CITTADINI

Art. 3 Finalità

- 1) La consultazione della popolazione mediante assemblee pubbliche, definite "forum dei cittadini", ha per fine l'esame di proposte, problemi, iniziative relativi alle diverse zone del Comune, che investono i diritti agli interessi della popolazione nelle stesse insediate.
- 2) In particolare, possono costituire oggetto delle assemblee:
 - a) l'istituzione od il funzionamento di servizi pubblici;
 - d) la realizzazione ed il mantenimento di opere pubbliche;
 - c) la tutela dell'ambiente e la protezione della salute;
 - d) lo sviluppo economico, la difesa dell'occupazione, la sicurezza dei cittadini e delle loro attività;
 - e) altri compiti e funzioni del Comune per i quali si presenta la necessità di reciproca informazione fra amministrazione e cittadini.

Art. 4 Convocazione - Iniziativa e modalità

- 1) La convocazione dell'assemblea è indetta per iniziativa dell'Amministrazione Comunale, a seguito di decisione del Consiglio o della Giunta.
- 2) L'organo comunale che decide la consultazione definisce l'argomento, l'ambito territoriale ed il termine entro il quale la stessa avrà luogo.
- 3) Il sindaco stabilisce, entro il termine fissato, la data ed il luogo nel quale si terrà l'assemblea, dandone tempestivo avviso mediante:
 - a) manifesti esposti negli albi pubblici e nei luoghi maggiormente frequentati dai cittadini, nell'ambito della zona interessata;
 - b) comunicati alla stampa ed agli organi d'informazione dei cittadini, secondo l'apposito regolamento.
- 4) Alle assemblee il Sindaco invita il Presidente della commissione consiliare competente per materia e l'Assessore delegato per la stessa; gli Assessori ed i consiglieri Comunali che risiedono nell'ambito della zona interessata, secondo le risultanze anagrafiche.

5) Assemblee pubbliche per discutere in merito a quanto previsto dal precedente articolo possono essere promosse ed organizzate da almeno il 20% della popolazione. I promotori dell'assemblea possono invitare a partecipare il Sindaco ed una rappresentanza della Giunta e del consiglio, precisando nell'invito l'argomento da trattare ed il luogo e la data della riunione. L'invito è recapitato al Comune almeno cinque giorni prima di quello stabilito per la riunione.

6) Per l'effettuazione delle assemblee di cui al precedente comma, i promotori possono richiedere alla Giunta Comunale la concessione in uso del locale nel quale essi intendono tenere la riunione, individuato fra quelli di cui il Comune ha la disponibilità.

7) La Giunta, accerta previamente la corrispondenza delle finalità della riunione a quelle previste dal precedente art.3, provvede ad autorizzare l'uso del locale richiesto, verificata la disponibilità dello stesso per il giorno e l'orario indicato, stabilendo eventuali condizioni e cautele per tale uso.

Art. 5

Assemblee - Organizzazione e partecipazione - Conclusioni

1) Le assemblee pubbliche indette dall'Amministrazione comunale sono presiedute dal Sindaco o da un Assessore dallo stesso delegato.

2) All'assemblea assiste un dipendente comunale designato su richiesta del Sindaco, dal Segretario Comunale, che svolge funzioni di segreteria, cura la registrazione dei lavori e presta la sua assistenza al Presidente per il miglior svolgimento della riunione.

3) La partecipazione all'assemblea è aperta a tutti i cittadini interessati all'argomento in discussione, ai quali è assicurata piena libertà d'espressione, d'intervento, di proposta, secondo l'ordine dei lavori approvato all'inizio dall'assemblea, su proposta del presidente.

4) Le conclusioni dell'assemblea sono espresse con un documento che riassume i pareri e le proposte avanzate dagli intervenuti. Il presidente provvede a trasmettere copia all'organo che ha promosso la riunione ed al Sindaco, nel caso che la stessa non sia stata da lui presieduta.

5) Il Sindaco cura l'iscrizione del documento completo dell'istruttoria dei competenti uffici, all'ordine del giorno della prima adunanza dell'organo che ha promosso l'assemblea per le valutazioni e le eventuali decisioni conseguenti.

6) Le assemblee indette direttamente da gruppi di cittadini o dalle loro associazioni su argomenti di pertinenza dell'Amministrazione comunale, concludono i loro lavori con un documento che esprime le proposte prevalenti emerse nella riunione. Il documento è sottoscritto dalle persone delegate dall'assemblea, che ne curano il recapito e l'illustrazione al Sindaco.

7) Il Sindaco incarica il Segretario di disporre l'istruttoria di quanto costituisce oggetto del documento suddetto, nel più breve tempo, a mezzo degli uffici comunali competenti; conclusa l'istruttoria provvede all'iscrizione dell'argomento all'ordine del giorno della prima adunanza della Giunta comunale.

8) Ai fini della consultazione di cui ai precedenti commi la popolazione è costituita dai cittadini con età non inferiore ai 18 anni.

CAPO III°

REFERENDUM CONSULTIVO - NORME GENERALI

Art. 6 Finalità

1) Il referendum consultivo è istituito di partecipazione popolare, previsto dalla Legge e disciplinato dallo Statuto Comunale e dal presente Regolamento.

2) Il Referendum consultivo deve avere per oggetto materie di esclusiva competenza locale, eccettuate quelle espressamente non ammesse dallo Statuto Comunale.

3) Con la consultazione referendaria i cittadini elettori del Comune esprimono la loro volontà ed i loro orientamenti in merito a temi, iniziative, programmi e progetti d'interesse generale della comunità.

La votazione per il referendum si svolge a suffragio universale con voto diretto, libero e segreto.

4) L'oggetto della consultazione referendaria deve avere finalità corrispondenti ai principi di efficienza, efficacia e trasparenza dell'azione amministrativa. Quando sia previsto o proposto l'impiego da parte del Comune di risorse finanziarie, devono essere precisate:

- a) le utilità sociali che con le stesse s'intende conseguire adottando criteri di elevata produttività;
- b) l'eventuale contribuzione con la quale i cittadini dovranno partecipare agli oneri di realizzazione gestione preventivati.

Art. 7 Referendum ammessi - Data di effettuazione

1) In ogni anno puo' aver luogo una sola consultazione referendaria, secondo quanto stabilito dallo Statuto.

2) Le consultazioni referendarie vengono effettuate annualmente riunite in un'unica giornata di domenica dei mesi da aprile a giugno, non in coincidenza con altre operazioni di voto; in questo caso la consultazione viene sospesa e rinviata ad una domenica compresa tra il primo di ottobre e il trenta novembre dello stesso anno.

3) La data per l'effettuazione dei Referendum consultivi è stabilita dal Sindaco, sentita la Commissione dei Capi Gruppo consiliari e i Comitati Promotori dei Referendum di iniziativa popolare, almeno 60 giorni prima di quello in cui dovranno tenersi le consultazioni.

Art. 8
Iniziativa referendaria

Il Referendum consultivo è indetto dal Sindaco, a seguito di deliberazione adottata dal Consiglio Comunale:

- a) per iniziativa dello stesso Consiglio;
- b) per iniziativa di cittadini, in numero non inferiore a quello stabilito dallo Statuto Comunale, rappresentati dal Comitato dei Promotori.

2) Le modalità per l'esercizio dell'iniziativa referendaria sono stabilite dai successivi articoli.

Art. 9
Iniziativa del Consiglio Comunale

1) L'iniziativa del Referendum consultivo può essere assunta dal Consiglio Comunale quando lo stesso ritenga necessario consultare la popolazione per verificare se iniziative, proposte e programmi di particolare rilevanza corrispondono, secondo la valutazione dei cittadini, alla migliore promozione e tutela degli interessi collettivi.

2) La proposta per indire la consultazione referendaria è scritta nell'ordine del giorno del Consiglio Comunale.

Dopo il dibattito, le cui modalità e tempi di intervento sono previamente stabilite dal Sindaco, sentita la Commissione permanente dei Capi Gruppo, il Consiglio decide in merito all'indizione del referendum con votazione palese, a maggioranza assoluta dei voti dei Consiglieri assegnati.

3) La proposta di cui al precedente comma è corredata del preventivo della spesa per l'effettuazione del Referendum predisposto dal Segretario Comunale e dal Ragioniere Capo con la collaborazione di tutti gli uffici che saranno impegnati nella consultazione. Il Ragioniere capo correda la proposta dell'attestazione di copertura finanziaria della spesa di cui all'art. 55 della Legge 08.06.1990, n. 142.

4) La deliberazione adottata di iniziativa del Consiglio Comunale stabilisce il testo del quesito - o dei quesiti - da sottoporre a consultazione, che deve essere chiaro ed univoco e stanziare i fondi necessari per l'organizzazione del Referendum.

5) Nel caso che il referendum sia limitato ad una parte della popolazione, la deliberazione deve precisare la delimitazione territoriale e le sezioni elettorali in cui iscritti partecipano alla consultazione.

Art. 10
Iniziativa dei cittadini

- 1) Un comitato promotore di cinque cittadini, propone al Sindaco il quesito o i quesiti referendari illustrandone le finalità. La proposta deve indicare l'oggetto del quesito o dei quesiti che si intendono sottoporre a Referendum formulati in termini sintetici e chiari e in modo che la risposta positiva o negativa non dia luogo a dubbi di sorta. Il comitato nomina fra i suoi componenti un coordinatore che ne esercita la rappresentanza.
- 2) Il sindaco convoca entro quindici giorni la Commissione per i referendum composta dal:
 - a) Difensore civico comunale;
 - b) Giudice di pace del mandamento o della circoscrizione;
 - c) Segretario Comunale.
- 3) In caso di loro impedimento, e comunque quando occorra, sono sostituiti nella carica dai cittadini residenti, in possesso della laurea in giurisprudenza o altro titolo equipollente, che non ricoprano cariche pubbliche elettive ed abbiano manifestato, previa idonea pubblicizzazione da parte del Sindaco la loro disponibilità al riguardo. La nomina è effettuata per sorteggio.
- 4) La Commissione si pronuncia sull'ammissibilità del quesito proposto per il Referendum, tenuto conto di quanto dispongono la Legge, lo Statuto ed il presente regolamento. La stessa, ove ritenga necessarie modifiche, integrazioni, perfezionamenti del quesito per renderlo chiaro ed univoco, invita il Comitato dei promotori a provvedere, entro 15 giorni dalla richiesta, agli adempimenti necessari.
- 5) Le decisioni della Commissione sono notificate al rappresentante del Comitato dei Promotori con atto motivato, entro 30 giorni da quello della presentazione della richiesta.
- 6) Nel caso che la richiesta sia dichiarata non ammissibile e che il Comitato dei Promotori non ritenga di apportare al quesito le modifiche, integrazioni, o perfezionamenti richiesti, lo stesso può, entro 30 giorni dalla notifica di cui al precedente comma, ricorrere al Consiglio Comunale, sottoponendo allo stesso il quesito proposto.
- 7) Il Consiglio comunale decide sulla richiesta di ammissione del quesito, a maggioranza assoluta dei voti dei Consiglieri assegnati, con provvedimento definitivo. La decisione è comunicata dal Sindaco al rappresentante del Comitato dei Promotori entro 7 giorni da quello di adozione.

8) Dal giorno successivo dell'intervenuta esecutività della deliberazione consiliare di ammissione del referendum ed entro il termine di 60 giorni da tale data, il Comitato dei promotori procede alla raccolta delle firme di presentazione, in numero non inferiore al 20% degli iscritti nelle liste elettorali al 31.12. dell'anno precedente e per i Referendum frazionali, almeno il 35% degli iscritti nelle liste delle sezioni interessate.

9) Le firme di presentazione sono apposte su appositi moduli formato protocollo, ciascuno dei quali deve contenere all'inizio di ogni pagina la dicitura "Comune di Roana - Richiesta di Referendum consultivo" e indicazione, completa e chiaramente leggibile, del quesito referendario. I moduli prima di essere posti in uso sono presentati alla Segreteria Comunale che li valida apponendo il bollo del Comune all'inizio di ogni foglio. Per le consultazioni referendarie limitate ad una parte di popolazione, le firme di presentazione devono essere apposte da iscritti nelle sezioni elettorali comprese nella delimitazione.

10) Le firme sono apposte al di sotto del testo del quesito. Accanto alla firma devono essere indicati in modo chiaro e leggibile il cognome, nome, Comune e data di nascita del sottoscrittore. Le firme sono autenticate da un notaio, cancelliere, Segretario Comunale o da impiegato comunale incaricato dal Sindaco.

11) Entro i tre giorni successivi alla scadenza del termine di cui al precedente comma 8 del presente articolo, i moduli contenenti le sottoscrizioni, sono depositati presso il Segretario Comunale. Entro cinque giorni successivi al deposito, il Segretario Comunale dispone la verifica da parte dell'ufficio elettorale comunale dei sottoscrittori nelle liste elettorali del Comune, corredando gli atti con una certificazione collettiva riferita a tutti i presentatori del quesito. Provvede a convocare la Commissione per il Referendum entro sette giorni dal ricevimento degli atti.

12) La commissione verificata la regolarità degli atti, dichiara ammessa la richiesta di Referendum e ne dà comunicazione al Sindaco.

13) Il Sindaco sottopone alla Giunta Comunale una proposta di deliberazione per l'assunzione dell'impegno di spesa relativo alla consultazione referendaria.

14) Accertato che il Consiglio Comunale non abbia già accolto il quesito referendario deliberando nel senso richiesto dal Comitato Promotore, il Sindaco indice il Referendum consultivo secondo quanto previsto dall'art. 7 del regolamento.

15) Il Referendum consultivo è indetto dal Sindaco che ne determina la data, sentiti i capo gruppo consiliari e, nel caso di iniziativa popolare, il rappresentante del Comitato promotore, entro il 60° giorno antecedente le operazioni di voto.

Art. 11

La pubblicizzazione del Referendum

- 1) Il provvedimento sindacale di indizione del Referendum è pubblicato all'Albo del Comune e comunicato a mezzo di radio e stampe locali.
- 2) Un manifesto indicante il giorno, l'orario di votazione e il testo del quesito referendario viene affisso negli spazi destinati al servizio delle pubbliche affissioni. L'affissione del manifesto viene effettuata entro il 45° giorno antecedente la data della votazione.
- 3) Per la propaganda elettorale, consentita a partire dal 31° giorno antecedente a quello della votazione, la Giunta Comunale delibera la predisposizione di spazi appositi, in ogni centro abitato del comune, atti a garantire una superficie di cm 70 x 100 al Comitato promotore di ciascun quesito referendario ed a ciascun gruppo consiliare.
- 4) Per le altre forme di propaganda ci si riferisce alla legislazione vigente in materia, intendendo come riferito ai comitati promotori dei referendum e ai gruppi politici presenti alle elezioni.

Art. 12

Le operazioni di voto

- 1) Il procedimento elettorale referendario, e improntato a criteri di economicità delle operazioni e semplificazione delle procedure. Le operazioni sono dirette dal Segretario Comunale che si avvale degli uffici.
- 2) Sulla base della consistenza numerica dei cittadini aventi diritto al voto, il Sindaco, ripartisce il Comune in sezioni elettorali, non più tardi del 15° giorno precedente quello fissato per la votazione. Ogni cittadino elettore è assegnato alla Frazione nella cui circoscrizione ha la propria abitazione. Il numero degli elettori assegnati per ogni sezione elettorale, non deve superare le 800 unità.
- 3) I certificati elettorali sono consegnati agli elettori entro il 20° giorno antecedente alla data fissata per il voto.
- 4) Ciascun seggio elettorale è così composto:
 - a) Presidente, sorteggiato in pubblica adunanza dalla Commissione elettorale comunale tra gli iscritti all'Albo di cui alla Legge 21.03.1990, n. 53;
 - b) due scrutatori, sorteggiati dalla Commissione Elettorale in pubblica adunanza tra gli iscritti all'albo di cui alla Legge 08.03.1989, n. 95 e successive modificazioni;

c) segretario scelto dal presidente del seggio fra gli elettori del Comune.

Ai componenti il seggio, è corrisposto un onorario pari alla metà di quello previsto dalla Legge per le consultazioni referendarie nazionali.

5) Le votazioni si svolgono in unica giornata festiva, dalle ore 08.00 alle ore 20.00. Alle ore 07.00 si costituisce il seggio, che procede alla vidimazione delle schede e alle altre operazioni preliminari.

6) Le schede di votazione riproducono all'interno il quesito referendario, e due possibili risposte: SI e NO iscritte in due riquadri di uguali dimensioni. Nel caso di svolgimento contemporaneo di più referendum, le schede relative a ciascun quesito avranno colori diversi. L'elettore vota tracciando un segno sul rettangolo corrispondente alla risposta da lui scelta.

7) Concluse le operazioni di voto, ha immediatamente inizio lo scrutinio che prosegue fino alla conclusione. I verbali di scrutinio e il materiale vengono recapitati alla Segreteria del Comune.

Art. 13

Determinazione dei risultati del referendum

1) Presso la sede comunale, è costituito l'ufficio centrale per i referendum composto dai membri dell'ufficio elettorale della 1^a sezione.

2) L'ufficio centrale per i referendum, inizia i suoi lavori entro le ore 15.00 del giorno successivo a quello delle operazioni di voto e, sulla base delle risultanze dei verbali di scrutinio, provvede per ciascuna consultazione referendaria:

a) a determinare il numero degli elettori che hanno votato e a far constatare se è stata raggiunta la quota percentuale minima richiesta, per la validità della consultazione, pari al 50 più uno per cento degli iscritti alle liste elettorali.

b) all'accertamento della somma dei voti validi favorevoli e dei voti validi contrari senza quindi prendere in considerazione le schede bianche o nulle.

c) alla determinazione e proclamazione dei risultati del referendum.

3) Tutte le operazioni dell'ufficio centrale dei referendum si svolgono in adunanza pubblica.

4) Copia dei verbali dell'ufficio centrale dei referendum viene inviata al comitato promotore ed ai capi gruppo consiliari a cura della segreteria del comune, contestualmente all'affissione all'Albo.

5) Ai componenti dell'ufficio centrale dei referendum, viene corrisposto per le funzioni presso lo stesso svolte, un onorario aggiuntivo del 50% di quello previsto dal D.P.R. 27.05.1991 per le consultazioni aventi per oggetto un solo referendum, maggiorato del 10% per ogni consultazione referendaria effettuata contemporaneamente con la prima.

Art 14
Provvedimenti del Consiglio Comunale

- 1) L'esito del referendum è reso noto , con adeguata pubblicità alla cittadinanza.
- 2) Entro trenta giorni dalla proclamazione dei risultati, è convocato il Consiglio comunale, con all'ordine del giorno l'esito del referendum, l'adozione dei conseguenti atti di indirizzo politico-amministrativo. Le eventuali determinazioni in contrasto con l'esito del referendum devono essere adottate con deliberazione motivata, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al comune.

CAPO IV°
Disposizioni finali e transitorie

Art. 15
Entrata in vigore

- 1) Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello in cui è divenuta esecutiva la deliberazione della sua adozione.

INDICE GENERALE

CAPO I° PRINCIPI GENERALI

- Art. 1 - Finalità e contenuti
- Art. 2 - Istituti di consultazione popolare

CAPO II° ASSEMBLEE PUBBLICHE - FORUM DEI CITTADINI

- Art. 3 - Finalità
- Art. 4 - Convocazione - Iniziativa e modalità
- Art. 5 - Assemblee - Organizzazione e partecipazione - Conclusioni

CAPO III° REFERENDUM CONSULTIVO - NORME GENERALI

- Art. 6 - Finalità
- Art. 7 - Referendum ammessi - data di effettuazione
- Art. 8 - Iniziativa referendaria
- Art. 9 - Iniziativa del Consiglio Comunale
- Art. 10 - Iniziativa dei cittadini
- Art. 11 - La pubblicizzazione del referendum
- Art. 12 - Le operazioni di voto
- Art. 13 - Determinazione dei risultati del referendum
- Art. 14 - Provvedimenti del Consiglio Comunale

CAPO IV° DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

- Art. 15 - Entrata in vigore

